

A partire dal **10 Ottobre** è stato attivato il **REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI** presso le camere di commercio d'Italia.

La normativa si basa sul D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 finalizzato a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità ed emanato in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo.

Entro l'11 Dicembre 2023 tutte le **società di capitali** (SRL, SRLS, SPA, COOPERATIVE), **i trust, le associazioni e le fondazioni** dovranno comunicare il titolare effettivo della società.

La comunicazione va fatta a nome dell'amministratore che dovrà **firmare digitalmente** il documento da trasmettere.

I professionisti possono preparare la pratica, trasmetterla telematicamente ma **non possono firmare per procura**, per cui **l'amministratore dovrà procurarsi lo strumento per apporre la firma digitale.**

Per quanto riguarda le **SOCIETA' DI CAPITALI**, nella pratica vanno inseriti i dati dei titolari effettivi (può essere anche più di uno), ovvero generalità, cittadinanza, residenza e codice fiscale.

Il TITOLARE EFFETTIVO è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale.

In caso non vi siano soci che singolarmente abbiano una partecipazione superiore al 25% delle quote, vanno indicati i dati dell'amministratore.

la comunicazione va fatta entro l'11.12.23 per le società già iscritte alla CCIAA alla data di oggi; per quelle non ancora iscritte, la comunicazione va fatta entro 30 giorni dall'iscrizione/costituzione.

In caso di variazioni del titolare effettivo, ne va fatta comunicazione entro 30 giorni.

In **ogni caso**, entro un anno dalla precedente comunicazione va rinnovata la trasmissione, anche se non ci sono state variazioni.

Per chi deposita il bilancio, la comunicazione di rinnovo può essere fatta contestualmente al deposito.

I diritti di segreteria per ogni comunicazione ammontano a 30 euro, oltre al costo pratica.

In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, in seguito ad accertamento della CCIAA di competenza, ciascun amministratore incorre nella sanzione prevista per la mancata comunicazione (sanzione compresa tra 103 e 1.032 euro).

Nel caso in cui la società sia dotata di collegio sindacale o di revisore unico, qualora gli amministratori non provvedono alla comunicazione, rischiano di essere sanzionati anche i sindaci.